









Gli strumenti giudiziali e stragiudiziali utilizzabili ai fini della tutela del credito: problemi pratici

PESARO, 14/11/2019

AVV. MICHELE SPINOZZI

PSR 2014-2020 SOTTOMISURA 1.1 PROGETTO N. 39303

È di regola molto importante una reazione puntuale e tempestiva all'inadempimento del debitore.

I crediti insoluti, se non gestiti tempestivamente e in maniera corretta, possono infatti mettere a repentaglio la stabilità (e l'esistenza stessa) di una realtà imprenditoriale.

Un primo strumento utile a tutelare le ragioni creditorie è senz'altro rappresentato dall'invio (via pec o raccomandata a/r) di un sollecito di pagamento e costituzione in mora.

Occorre riassumere in forma chiara e dettagliata:

- l'origine del credito,
- Pl'esistenza di eventuali acconti versati,
- i termini convenuti per il pagamento e, quindi, invocare esplicitamente gli importi dovuti (senza dimenticare gli interessi e le eventuali spese addizionali) entro un termine ragionevolmente breve (di solito, 15 giorni).



Per inviare una richiesta di questo tipo non è necessario rivolgersi ad un avvocato.

Di seguito un fac – simile che può essere utilizzato come "prima" richiesta di pagamento.


FAC SIMILE

| Spett. |
|--|
| Ditta Alfa |
| Via xxxxx |
| Città xxxxxx |
| Oggetto: Sollecito per il pagamento di fattura scaduta n |
| Spett.le Ditta Alfa, |
| formulo la presente per sollecitare il pagamento della fattura n del scaduta il e, ad oggi, non ancora saldata. |
| Vi invito a provvedere al pagamento della predetta somma, oltre interessi come per legge, con la massima cortese urgenza e, in ogni caso, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente. |
| Resta inteso che, in difetto, decorso infruttuosamente detto termine, mi vedrò costretto a tutelare giudizialmente le mie ragioni creditorie, con aggravio di spese a Vostro carico. |
| Valga la presente quale formale costituzione in mora. |
| Distinti saluti. |
| Luogo di sottoscrizione e data |
| Firma |
| |

E' per contro necessaria l'assistenza di un avvocato per









tentare un recupero bonario mediante gli strumenti alternativi al contenzioso (mediazione e negoziazione assistita).

Al fine di recuperare un credito può comunque non essere necessario avviare una causa "vera e propria", in quanto il legislatore consente – se ricorrono determinati ineludibili presupposti – di agire più rapidamente, mediante il ricorso per decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo (istituto disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile) può essere chiesto al Tribunale competente per territorio (o, per le cause di valore inferiore a 5.000 euro, al Giudice di Pace) da chi è creditore di una somma liquida di denaro.

Il procedimento per ingiunzione di pagamento è un procedimento "sommario": il giudice, infatti, emette il decreto ingiuntivo valutando unicamente la richiesta del ricorrente (cioè a dire, il creditore).

Il decreto ingiuntivo viene poi notificato al debitore che, a quel punto, ha due alternative: pagare l'importo ingiunto (oltre interessi e spese) o "contestare" il provvedimento, proponendo "opposizione" (nel termine perentorio di 40 giorni dal perfezionamento della notificazione).

Se il debitore propone "opposizione", si apre un processo civile "ordinario", che si svolgerà nel contraddittorio delle parti.

Se il debitore non paga e non propone opposizione, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e, in sostanza, "equivale" ad una sentenza vera e propria, consentendo al creditore anche di agire in via esecutiva nei confronti del debitore (si consideri che in alcuni casi il decreto ingiuntivo può essere emesso "provvisoriamente" esecutivo e, quindi, legittimare l'avvio immediato di un'azione in sede esecutiva).

Per richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo è necessario fornire la "prova scritta" del credito fatto valere.

In tal senso, può essere sufficiente anche una semplice fattura.

Occorre tuttavia considerare che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non può di per sé costituire la prova dell'esistenza del credito (che dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova, non essendo sufficiente la semplice fattura, in quanto documento di formazione unilaterale del creditore).

UNA VOLTA OTTENUTO UN TITOLO ESECUTIVO, COSA SI PUÒ FARE?

Si può avviare un'azione in sede esecutiva.

Il legislatore prevede essenzialmente tre tipologie di pignoramento:

- immobiliare (che riguarda i beni immobili del debitore);
- mobiliare (ha ad oggetto i beni mobili del debitore);

presso terzi (procedura espropriativa finalizzata a pignorare un qualsiasi credito che il debitore ha con soggetti terzi; l'esempio tipico, è il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro del debitore).

Ovviamente, se il debitore non possiede beni, le possibilità di effettivo recupero del credito si riducono sensibilmente.

Nel frattempo, però, il creditore ha perso tempo, disperso energie e sostenuto costi ulteriori...

Per evitare che un simile scenario si materializzi, possono essere utili alcune accortezze di seguito indicate

VARIE FORME DI GARANZIA

Si può ricorrere a forme di garanzia, prestate a vario titolo dal debitore o da terzi o ricorrere a mezzi di autotutela privata.




La cambiale è uno strumento molto utile, in quanto consente:

- ▶a chi si trovi privo di disponibilità liquide di rinviare un pagamento;
- ▶ di garantire, in ogni caso, il creditore, attribuendogli il diritto incondizionato di farsi pagare.

COS'E' LA CAMBIALE?

La cambiale è un titolo di credito formale ed astratto, attributivo in capo al legittimo possessore del diritto di ottenere il pagamento della somma indicata alla scadenza e nel luogo previsti.

Fax simile di cambiale



COSA SI PUO' FARE CON UNA CAMBIALE?

LA CAMBIALE VALE COME TITOLO ESECUTIVO



E' COME UNA SENTENZA O UN DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO



QUALORA SIANO STATI ADEMPIUTI GLI ONERI FISCALI POSITIVAMENTE IMPOSTI, CONSENTE DI PROCEDERE DIRETTAMENTE AD ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE

Attenzione: la cambiale non va confusa con l'assegno...

Che differenza c'è tra cambiale e assegno?

L'assegno bancario è un titolo di credito con cui un soggetto (che ha fondi disponibili presso un conto corrente bancario) ordina alla banca di pagare una data somma a favore di una certa persona

La cambiale è un titolo di credito contenente la promessa (o l'ordine incondizionato) di pagare una data somma - nel luogo e alla scadenza indicati - a favore di una determinata persona

FIDEIUSSIONE

Con la fideiussione (art. 1936 e seguenti c.c.), un soggetto ASSICURA PERSONALMENTE un'obbligazione altrui, impegnandosi nei confronti del creditore. Questo soggetto prende il nome di FIDEIUSSORE che, in sostanza, si rende disponibile a pagare, con i propri beni, un debito contratto da un altro soggetto, qualora quest'ultimo non dovesse essere in grado, o non volesse, adempiere

Inoltre...

Oltre a quanto sopra indicato, esistono anche degli strumenti di autotutela privata: si tratta di rimedi azionabili autonomamente dalla parte, senza il necessario intervento del giudice.

A scanso di equivoci, chiariamo che al privato cittadino è vietato «farsi giustizia» da sé



La tutela delle situazioni giuridiche soggettive di ognuno non può realizzarsi, difatti, se non mediante il ricorso allo strumento giudiziale, posto che nel nostro ordinamento - salvo talune rarissime eccezioni – non solo è fatto assoluto divieto di ricorrere a qualsiasi forma di autotutela ma, addirittura, è penalmente perseguito colui che, al fine di far valere un proprio diritto, "si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo" (art. 392 codice penale)

DI SEGUITO SI FORNISCONO ESEMPI PRATICI:

ESEMPIO N. 1

"Un Tizio, fornitore abituale di Caio, si è impegnato a consegnare un determinato quantitativo di merce entro una certa data (il pagamento, come al solito, è previsto alla consegna).

Caio, al momento della consegna della merce, non è nelle condizioni di adempiere. Sostiene che lo farà a breve, al massimo entro una settimana e che, comunque, la merce va consegnata senza se e senza ma, in ragione dell'obbligo di fornitura assunto da Tizio"





COSA PUO' FARE TIZIO?

Può, leggitimamente, rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se Caio non adempie o non offre di adempiere, contemporaneamente, la propria.

c.d. "eccezione di inadempimento" (art. 1460 c.c.)

ESEMPIO N. 2

Tizio è fornitore abituale di Caio.

Caio è un buon cliente e, solitamente, adempie con discreta regolarità.

Purtroppo, le condizioni patrimoniali di Caio sono, ultimamente, peggiorate e, per l'effetto, sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione in ipotesi di nuova fornitura, con un pagamento alle "solite" condizioni (60 giorni dalla consegna della merce).





COSA PUO' FARE TIZIO?

Può, leggitimamente, sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, salvo che Caio presti idonea garanzia.

c.d. "mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti (art. 1461 c.c.)

CONOSCERE I PRINCIPALI TITOLI DI CREDITO

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ASSEGNI (ESTRATTO DAL REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 1736

Art. 1.

L'assegno bancario (chèque) contiene:

- 1) la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- 2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- 3) il nome di chi è designato a pagare (trattario);
- 4) l'indicazione del luogo di pagamento;
- 5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
- 6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).

Art. 2.

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma.

In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.

In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso; e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale.

L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

Art. 5.

L'assegno bancario può essere pagabile:

a una persona determinata con o senza l'espressa clausola "all'ordine";

a una persona determinata con la clausola "non all'ordine" o altra equivalente;

al portatore.

L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola "o al portatore" ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore.

L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.

Art. 7.

Qualsiasi promessa d'interessi inserita nell'assegno bancario si ha per non scritta.

Art. 9.

L'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.

Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, l'assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma minore.

Art. 16.

Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si esoneri da tale responsabilità si ha per non scritta.

Art. 25.

La persona contro la quale sia promossa azione in virtù dell'assegno bancario, non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali col traente e con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 28.

Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.

Art. 29.

L'avallo è apposto sull'assegno bancario o sull'allungamento.

È espresso con le parole "per avallo" o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.

Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore dell'assegno bancario, purché non si tratti della firma del traente.

L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

Art. 30.

L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.

La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

L'avallante che paga l'assegno bancario acquista i diritti ad esso inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati verso di lui per effetto dell'assegno bancario.

Art. 31.

L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.

L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

L'assegno bancario puo' essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.

Art. 32.

L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica; di trenta giorni se pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana.

L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta giorni a secondo che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.

A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese di Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.

I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data di emissione.

Art. 36.

La morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l'emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.

Art. 82.

L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.

L'istituto autorizzato ad emettere assegni circolari è tenuto a costituire in conformità delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale.

Art. 83.

L'assegno circolare contiene:

- 1) la denominazione di "assegno circolare" inserita nel contesto del titolo;
- 2) la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;
- 3) l'indicazione del prenditore;

- 4) l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso;
- 5) la sottoscrizione dell'istituto emittente.

Il titolo mancante di alcuno dei suddetti requisiti, non vale come assegno circolare.

Art. 84.

Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione.

L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dalla emissione.

La girata a favore dell'emittente estingue l'assegno.

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CAMBIALI (ESTRATTO DAL REGIO DECRETO 14 dicembre 1933, n. 1669

Art. 1.

La cambiale contiene:

- 1) la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- 2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- 3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario);
- 4) l'indicazione della scadenza;
- 5) l'indicazione del luogo di pagamento;
- 6) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
- 7) l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
- 8) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

Art. 2.

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti comma.

La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario.

La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.

Se sono indicati più luoghi di pagamento, s'intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l'accettazione ed il pagamento.

Art. 3.

La cambiale può essere all'ordine dello stesso traente.

Può essere tratta sullo stesso traente.

Può essere tratta per conto di un terzo.

Art. 6.

La cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.

Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, la cambiale, in caso di differenza, vale per la somma minore.

Art. 13.

Il traente risponde dell'accettazione e del pagamento.

Egli può esonerarsi dalla responsabilità per l'accettazione; ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il pagamento si ha per non scritta.

Art. 15.

La cambiale ancorché non espressamente tratta all'ordine è trasferibile mediante girata.

Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole "non all'ordine" o una espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.

Art. 35.

Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.

Art. 100.

Il vaglia cambiario contiene:

- 1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- 2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
- 3) l'indicazione della scadenza;
- 4) l'indicazione del luogo di pagamento;
- 5) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
- 6) l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
- 7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente.

Il vaglia cambiario può anche denominarsi "pagherò cambiario" o "cambiale".

Art. 101.

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti comma.

Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell'emittente.

Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.